



## **Decreto n° 055 / Pres.**

**Trieste, 1 aprile 2020**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 DICEMBRE 2009, N. 339 (REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E DEI PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE, IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, LETTERA E BIS), 33, COMMA 2 BIS, 33 BIS, 39, COMMA 1, LETTERA G), E 40, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)).

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 01/04/2020

**Siglato da:**

DANIELA IURI

in data 01/04/2020



**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

- l'articolo 14, comma 4 secondo cui lo Statuto dell'Associazione della Riserva di caccia individua, fra l'altro, gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve individuate con deliberazione della Giunta regionale;

- l'articolo 28, comma 2 secondo cui l'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori ammessi a una delle Riserve di caccia;

- l'articolo 39, comma 1, lettera f), ai sensi del quale, in esecuzione dell'articolo 20, comma 1 della medesima legge, con regolamento sono individuate, fra l'altro, le fattispecie di decadenza del cacciatore dalla Riserva in cui è stato ammesso;

- l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 6/2008;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 11 marzo 2011 avente ad oggetto: "Lr 6/2008, art 14, comma 4. Clausole minime di uniformità degli statuti delle riserve di caccia";

**Visto** il proprio decreto 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera d bis) secondo cui, per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva entro i termini stabiliti dallo Statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione;

**Preso atto** che, in conseguenza delle limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19, le predette scadenze non possano essere oggettivamente rispettate;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 25 marzo 2020 con cui è stato approvato in via preliminare il Regolamento di modifica al citato proprio decreto 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. al fine di individuare un nuovo termine per il versamento nell'anno 2020 della quota associativa, al fine di evitare la perdita della qualifica di socio e la conseguente impossibilità di svolgere l'attività venatoria;

**Visto** il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio regionale di data 26 marzo 2020, rilasciato ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge regionale 6/2008;

**Visto** il testo del "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))" e ritenuto di emanarlo;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti

regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 27 marzo 2020;

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -